



**IL DIRITTO DELLE
VITTIME DI
VIOLENZA ALLA
PROTEZIONE E
AL SOSTEGNO**

SETTEMBRE 2013

NORME AUSTRIACHE SULLA
PROTEZIONE DALLA VIOLENZA

italienisch



LE LEGGI PER LA PROTEZIONE DALLA VIOLENZA IN AUSTRIA

In data 1 maggio 1997 è entrata in vigore la Legge federale per la protezione dalla violenza in famiglia (*“Gewaltschutzgesetz”*). La “Seconda Legge federale per la protezione dalla violenza in famiglia” prevede, dopo diverse modifiche, nuovi miglioramenti per la protezione e il sostegno delle vittime. L’ultima specifica è entrata in vigore nell’autunno 2013 e prevede misure per l’incremento della protezione dei bambini vittime di violenza. Dette leggi comprendono la protezione di polizia e quella civilistica, misure penali, così come i diritti delle vittime. La protezione dalla violenza è prevista per tutte le persone che soggiornano in Austria, indipendentemente dall’origine e dalla cittadinanza.



PROTEZIONE DI POLIZIA DALLA VIOLENZA

ORDINE DI ALLONTANAMENTO (*“WEGWEISUNG”*) E DIVIETO DI ACCESSO (*“BETRETUNGSVERBOT”*) AI SENSI DEL § 38 A DELLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA (*“SICHERHEITSPOLIZEIGESSETZ-SPG”*)

Se Lei o Suo/a figlio/a subite nell’ambito familiare violenza fisica, psicologica o sessuale o se venite ripetutamente perseguitati o molestati (stalking), dovrete rivolgervi ad un servizio di aiuto (per indirizzi vedasi Pag. 12).

Se c’è una situazione di grave pericolo chiami subito la polizia (numero di emergenza 133 o 112; le chiamate di emergenza si possono effettuare dal cellulare anche senza credito!)

La polizia è obbligata ad intervenire velocemente per ogni situazione di violenza. Essa ha il compito di ordinare l’allontanamento immediato dell’autore di violenza per permettere alla vittima di rimanere nell’alloggio e sentirsi protetto.

CHI OTTIENE LA PROTEZIONE ATTRAVERSO IL DIVIETO DI ACCESSO (*Betretungsverbot*)?

Ogni persona ha il diritto di vivere nel proprio alloggio senza la violenza e ottiene la protezione dalla legge.

PROTEZIONE E AIUTO ALLE VITTIME DI VIOLENZA.

CHE DURATA HA IL DIVIETO DI ACCESSO?

Il divieto di accesso dura 2 settimane. Se dopo tale scadenza ha bisogno di ulteriore protezione, può presentare al Tribunale Circondariale (*Bezirksgericht*) del luogo di Sua residenza un'istanza per un provvedimento provvisorio (EV). Così si prolunga il divieto di accesso per ulteriori 4 settimane. Di seguito può ottenere una protezione più duratura attraverso il provvedimento provvisorio (vedasi "Provvedimento provvisorio" EV a Pag.4).

IL REDDITO O PATRIMONIO INCIDONO SUL DIVIETO DI ACCESSO?

No, non conta chi abbia la proprietà dell'alloggio. La polizia può allontanare qualsiasi persona pericolosa – anche il proprietario.

PER QUALI LUOGHI VALE IL DIVIETO DI ACCESSO?

Il divieto di accesso vale per l'alloggio e per la zona immediatamente limitrofa. La polizia deve stabilire per ogni singolo caso l'ambito dei luoghi protetti e comunicarlo alla persona che agisce violenza.

PROTEZIONE PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E

Per i bambini sotto i 14 anni, vittime di violenza, il divieto di accesso comprende anche scuole e altri servizi istituzionali per l'infanzia. L'autore di violenza ha l'obbligo di mantenersi a 50 metri di distanza dai sopra citati servizi. La polizia informa asili, scuole e altri servizi per l'infanzia del divieto di accesso.

IL SEQUESTRO DELLE CHIAVI

La polizia deve sequestrare alla persona tutte le chiavi dell'alloggio. Se viene presentata istanza per un provvedimento provvisorio (EV) la polizia deve consegnare le chiavi al Tribunale.

COSA PUO' PORTARSI VIA LA PERSONA ALLONTANATA?

La persona allontanata può portarsi via solo oggetti personali (p. e. documenti e oggetti personali, vestiario).

COSA SUCCEDERÀ SE LA PERSONA PERICOLOSA NON SE NE VA SPONTANEAMENTE?

In questi casi la polizia può agire con metodi coercitivi.

LA PERSONA PERICOLOSA PUO' TORNARE QUANDO SI E' CALMATA?

No. Sino a quando il divieto di accesso è valido non può tornare; in caso contrario si rende punibile. Per questo motivo è consigliabile a tutti di attenersi a questi ordini.

COSA SUCCEDDE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO?

Nel caso che la persona allontanata torni all'alloggio o nella zona limitrofa nonostante il divieto di accesso, Lei deve chiamare subito la polizia. La violazione del divieto di accesso è punibile (sino a € 500 – per ogni violazione). Nei casi di reiterazione della violazione la persona allontanata può anche essere arrestata.

E' POSSIBILE SOSPENDERE L'ORDINE DI POLIZIA DI DIVIETO DI ACCESSO PRIMA DELLO SCADERE DELLE 2 SETTIMANE?

Il divieto di accesso può esser sospeso solo dalle autorità. Succede raramente, ma in quei casi la vittima deve essere informata tempestivamente.

IL RISPETTO DEL DIVIETO DI ACCESSO VIENE CONTROLLATO?

Sì. Il rispetto del divieto di accesso viene controllato almeno una volta dalla polizia.

L'ORDINE DI ALLONTANAMENTO E IL DIVIETO DI ACCESSO SONO VINCOLATI ALL'INTERVENTO DI EMERGENZA SUL POSTO?

No. Queste misure possono essere adottate anche quando le vittime di violenza si rivolgono alla polizia dopo un evento violento perché temono una ulteriore violenza.

IL DOVERE DI INFORMARE E DI DOCUMENTARE

La polizia deve consegnare alle vittime un foglio informativo che illustra la possibilità di poter chiedere un provvedimento provvisorio. Anche all'autore della violenza viene consegnato un foglio informativo che lo informa sul fatto che il mancato rispetto del divieto di accesso è punibile e che indica diversi indirizzi per trovare un alloggio.

La polizia deve documentare ogni intervento con precisione e nel caso di istanza per un provvedimento provvisorio deve trasmettere al giudice un rapporto.

GRATUITO PATROCINIO E ACCOMPAGNAMENTO DA PARTE DEI CENTRI DI INTERVENTO (*INTERVENTIONSSTELLEN*) E DEI CENTRI DI PROTEZIONE DALLA VIOLENZA (*GEWALTSCHUTZZENTREN*)

Nel caso di un divieto di accesso Lei viene contattata da un Centro di intervento o da un Centro di protezione dalla violenza della Sua regione che Le offrono gratuitamente consulenza e accompagnamento.



PROTEZIONE DURATURA CON I PROVVEDIMENTI PROVVISORI – EV (§§ 382B e E DELLA PROCEDURA ESECUTIVA)

IMPORTANTE! Il divieto di accesso della polizia dura 2 settimane. Se vuole un prolungamento della protezione deve richiedere entro le 2 settimane un provvedimento civile (EV). L'istanza per un provvedimento provvisorio può essere presentata anche nei casi ove non vi sia stato un intervento di emergenza di polizia.

Prima dell'istanza di un EV è importante chiedere una consulenza, i Centri di intervento e i Centri di protezione dalla violenza offrono consulenza, La aiutano nella redazione dell'istanza e La accompagnano come persona di fiducia dal giudice. Anche le Case delle Donne (*Frauenhäuser*) e i Centri di consulenza per Donne (*Frauenberatungsstellen*) possono aiutarla in questa situazione.

DOVE E COME SI PUO' RICHIEDERE UN EV (provvedimento provvisorio) ?

Il provvedimento provvisorio deve essere richiesto al Tribunale Circondariale del luogo di Sua residenza. Può presentare un'istanza scritta o orale il giorno di apertura al pubblico (*Amtstag*). Nei casi urgenti l'istanza deve essere accettata anche al di fuori del giorno di apertura al pubblico.

IN QUALI CASI PUO' ESSERE RICHiesto UN EV?

Il provvedimento provvisorio (EV) può essere richiesto nei casi di violenza fisica o di minaccia con violenza tali da non poter più rischiare di convivere o incontrare la persona autrice della violenza. Anche nei casi di violenza psicologica si può chiedere un EV se la violenza pregiudica fortemente la salute psichica.

CHI OTTIENE PROTEZIONE CON UN PROVVEDIMENTO PROVVISORIO (EV)?

Tutte le persone che vivono nel proprio ambito abitativo o personale relazionale una situazione di violenza, p.e. da parte del marito, del compagno, dell'ex-partner, dell'amico o dell'ex-amico, del padre o da altra persona vicina. Non è necessario che ci sia un rapporto familiare con l'autore della violenza.

PROTEZIONE PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E

Le norme proteggono naturalmente anche i/le bambini/e e i/le ragazzi/e sia quando sono vittime dirette di violenza che quando assistono alla violenza,

quando p.e. assistono alla violenza perpetrata contro la madre (= violenza psicologica). In questi casi la madre può richiedere come legale rappresentante un provvedimento provvisorio (EV). Anche l'Ufficio Giovani (*Jugendamt*) può richiedere per la protezione dei minori un EV in modo da garantire agli stessi il diritto di rimanere nella loro casa.

IN QUALI AMBITI PUO' ESSERE RICHIESTA PROTEZIONE?

La protezione riguarda diversi ambiti:

1. Protezione nell' ambito della convivenza (ai sensi di § 382 b Procedura esecutiva – EO)

Se Lei subisce violenza da una persona con cui convive (p.e. dal marito, dal compagno, dal padre, dal convivente...) può richiedere al Tribunale Circondariale che venga ordinato alla persona violenta di lasciare l'alloggio/casa e di non accedere più all'alloggio e alle zone limitrofe.

I rapporti di proprietà o di locazione hanno rilevanza?

No, per il rilascio di un provvedimento provvisorio (EV) non hanno rilevanza, ciò che rileva è unicamente la violenza. La persona violenta può essere allontanata anche se è proprietaria dell'alloggio.

Quanto dura il provvedimento provvisorio (EV) nell' ambito della convivenza?

Il provvedimento provvisorio (EV) per la protezione dalla violenza nell'ambito di una convivenza può essere rilasciato dal giudice per la durata di 6 mesi. Se durante questi 6 mesi viene richiesto il divorzio o un altro procedimento, p.e. per il chiarimento del diritto di utilizzo dell'alloggio, il provvedimento provvisorio (EV) si prolunga sino alla fine del procedimento instaurato.

2. Protezione generale dalla violenza (ai sensi di § 382 e Procedura Esecutiva – EO)

Contestualmente alla protezione nell'ambito della convivenza si può anche richiedere che la persona violenta non possa trattenersi in determinati luoghi (p.e. posto di lavoro, scuola, asilo) e che gli venga interdetto ogni contatto (personale, telefonico, per e-mail..).

Un provvedimento provvisorio (EV) per la protezione in determinati luoghi e un divieto di contatto possono essere richiesti anche indipendentemente dalla richiesta di un provvedimento provvisorio (EV) nell'ambito della convivenza.

Quanto dura questo tipo di provvedimento provvisorio (EV)?

Il provvedimento provvisorio (EV) di protezione rispetto ai luoghi più diversi sopra citati può avere la durata di 1 anno. Se la violenza continua oltre può essere richiesta una proroga.

COME DEVE ESSERE PROVATA LA VIOLENZA?

Per provare la violenza (violenza fisica, minaccia con violenza e violenza psicologica che pregiudicano in modo grave la salute) è necessario depositare una documentazione/certificazione. A questa sono assimilabili: le dichiarazioni della vittima, i rapporti di polizia, le dichiarazioni di testimoni, i referti ospedalieri, i certificati medici, le prove peritali legali, le relazioni di psicologi, di terapeuti e di collaboratrici/tori di servizi di sostegno, le foto, ecc. I rapporti della polizia vengono richiesti direttamente dai giudici.

IN QUANTO TEMPO IL TRIBUNALE DECIDE SUL RICORSO?

Il Tribunale deve decidere velocemente sulle istanze di provvedimento provvisorio (EV). Se sussiste un divieto di accesso, questi ha la durata di 4 settimane se entro le prime 2 settimane viene presentata istanza per un provvedimento provvisorio (EV). Entro queste 4 settimane il Tribunale deve decidere per non lasciare un vuoto di protezione.

LA PERSONA VIOLENTA NEI CASI DI ISTANZA PER UN PROVVEDIMENTO PROVVISORIO (EV) DEVE ESSERE SENTITA?

No, un provvedimento provvisorio (EV) può essere disposto anche senza audizione della persona violenta, perché si tratta di un provvedimento di protezione provvisorio. Normalmente però i Tribunali danno la possibilità alla persona violenta di essere sentita.

IMPORTANTE! Per avere un provvedimento provvisorio (EV) immediatamente efficace ed eseguibile, Lei deve presentare istanza di immediata esecuzione e deve richiedere di essere informata sul momento preciso in cui avverrà l'esecuzione del provvedimento da parte della polizia.

COME VIENE ESEGUITO UN PROVVEDIMENTO PROVVISORIO (EV)?

Quando il Tribunale emette un provvedimento provvisorio (EV) Lei – che ha presentato l'istanza – deve essere informata sui tempi dell'esecuzione. Se il provvedimento provvisorio (EV) prevede un ordine di allontanamento Lei può decidere se vuole essere presente o meno. L'esecuzione avviene a mezzo dell'ufficiale giudiziario. Nei casi urgenti o pericolosi il Tribunale può ordinare alla polizia di eseguire il provvedimento ed in tal caso sarà la polizia che effettua l'allontanamento disposto dal giudice.

COSA SUCCEDERÀ DURANTE L'ESECUZIONE?

L'ufficiale giudiziario o la polizia consegna alla persona violenta il provvedimento e gli ordina di lasciare immediatamente l'alloggio facendosi consegnare tutte le chiavi di casa che verranno depositate in Tribunale. Se la persona violenta era già stata allontanata con precedente provvedimento, il nuovo provvedimento provvisorio (EV) verrà notificato all'indirizzo che era stato comunicato alla polizia. Se non è stato comunicato alcun indirizzo allora il deposito del provvedimento presso il Tribunale è valido come notifica.

COSA PUÒ PORTARE CON SÉ LA PERSONA ALLONTANATA?

La persona allontanata ha il diritto di portare con sé gli effetti personali o di ritirarli solo se accompagnata da un ufficiale giudiziario o dalla polizia. Effetti personali sono: p. e. i documenti personali, il proprio vestiario e gli strumenti di lavoro. Oggetti appartenenti alla casa, così come risparmi o altri oggetti di valore non possono essere portati via. Sarà il Tribunale civile che deciderà sulla divisione di questi oggetti in caso di disaccordo.

COSA POSSO FARE SE LA PERSONA VIOLENTA NON OTTEMPERA AL PROVVEDIMENTO PROVVISORIO (EV)?

In questi casi deve immediatamente informare la polizia. Questa deve obbligare la persona violenta a lasciare quei luoghi ove non può trattenersi; utilizzando nel caso anche metodi coercitivi.

La non ottemperanza del provvedimento provvisorio (EV) comporta una sanzione pecuniaria fino a 500 Euro, in caso di insolubilità si traduce fino a due settimane di reclusione. Dopo il suo intervento la polizia deve scrivere un rapporto sull'inadempimento al Tribunale.

COSTI, PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, TRADUZIONI

In caso di reddito basso può essere richiesto il patrocinio a spese dello Stato. Per fare istanza richiedi il modulo in Tribunale. Il patrocinio a spese dello Stato

può comprendere: le spese processuali, gli onorari di un/a avvocato/a e il costo per la traduzione (nei casi di violenza si dovrebbe richiedere al Tribunale una traduttrice donna). Dal 1 luglio 2009 le vittime hanno anche il diritto ad un sostegno processuale psico-sociale per il processo civile (vedi parte su “Accompagnamento processuale”).



COMPORAMENTI VIOLENTI NEL CODICE PENALE

Il codice penale austriaco prevede la punibilità di una serie di comportamenti violenti:

- lesione e lesione grave (§§ 83 e 84 Codice Penale – StGB)
- lesione grave dolosa (§ 87)
- privazione della libertà (§ 99)
- tratta (§ 104a)
- violenza privata e violenza privata grave (§§ 105 e 106)
- minaccia grave (§ 107)
- atti persecutori (stalking) (§ 107 a)
- violenza ripetuta (§ 107b)
- violenza sessuale (§ 201)
- obbligo ad atti sessuali (§ 202)
- abuso sessuale grave e abuso sessuale su incapaci (§§ 206 e 207)

Tutti i reati di violenza sono procedibili d'ufficio, cioè vengono denunciati e perseguiti dallo Stato ogni volta che le autorità (polizia, giudici) ne abbiano conoscenza. Non è necessario il consenso della vittima.

In data 1 giugno 2009 è stato introdotto il reato di violenza ripetuta (§ 107 b StGB). Ne consegue che la violenza ripetuta nei confronti di una persona viene punita e la pena è maggiore che per i singoli comportamenti violenti.



LA PROTEZIONE DALLO STALKING

Dal 1 luglio 2006 lo stalking è diventato un reato punibile con la denominazione “atti persecutori” (§ 107 a StGB).

COSA SI INTENDE PER STALKING?

Si ha stalking quando una persona commette atti persecutori nei confronti di un'altra persona contro il volere di questa e per un periodo prolungato, incidendo in modo dannoso e inaccettabile sulle abitudini di vita della stessa. P. e. attraverso persecuzioni ripetute, molestie telefoniche, per e-mail o in altro modo. Anche effettuare acquisti con i dati della persona perseguitata o prendere contatto con la stessa con l'intermediazioni di terze persone è punibile.

COSA POSSO FARE CONTRO LO STALKING?

In ogni caso Lei dovrebbe rivolgersi alla polizia e sporgere denuncia. Nei casi acuti di stalking chiami subito la polizia. Questa può emettere nei confronti dello stalker un provvedimento di divieto di accesso ai sensi del § 38 a della legge di pubblica sicurezza (“*Sicherheitspolizeigesetz*”).

PROVVEDIMENTO PROVVISORIO CONTRO LO STALKING (ai sensi §§ 382G PROCEDURA ESECUTIVA)

Per avere una protezione immediata dallo stalking Lei può anche richiedere un provvedimento provvisorio. L'istanza è da presentare al Tribunale circondariale (*Bezirksgericht*) del luogo di residenza della vittima. Le seguenti misure possono essere richieste:

- divieto di prendere contatto personalmente e di perseguire
- divieto di contatto per posta, telefonico o in qualsiasi altro modo
- divieto di consegna e diffusione di dati personali e foto
- divieto di acquistare merce o servizi utilizzando i dati personali della vittima
- divieto di utilizzare l'intermediazione di una terza persona per mettersi in contatto

Il provvedimento provvisorio (EV) contro lo stalking può essere eseguito dalla polizia. Ciò deve però essere espressamente richiesto nell'istanza. In caso di non ottemperanza al EV Lei dovrebbe informare immediatamente la polizia e richiedere in Tribunale l'arresto (*Beugehaft*, vedi “Esecuzione di un EV”, pag. 7).



DIRITTI DELLE VITTIME

Le vittime di comportamenti punibili hanno nel procedimento penale determinati diritti fissati nella procedura penale (Codice di Procedura Penale – StPO – 4. Parte principale §§ 65–73). Tra questi ci sono p. e.:

- il diritto all'informazione sul procedimento
- il diritto all'informazione sul rilascio della persona violenta dalla detenzione cautelare
- il diritto di prendere visione degli atti
- il diritto all'audizione protetta e ad un trattamento rispettoso
- il diritto di partecipare e di essere parte attiva nel procedimento
- il diritto al risarcimento del danno e del danno morale
- il diritto all'accompagnamento processuale

Il diritto all'audizione protetta garantisce che la vittima non venga ascoltata in presenza dell'autore della violenza. Dà la possibilità che la vittima venga ascoltata in una stanza apposita e che l'audizione sia trasferita processo per video. I minori devono sempre avere l'audizione protetta con l'ausilio di persone esperte. Anche le persone che siano state violate nella loro integrità sessuale hanno il diritto all'audizione protetta. Per consentire alle vittime di evitare un'audizione particolarmente pesante durante il dibattimento nel processo, può anche essere chiesto di essere sentiti prima (audizione con contraddittorio). Dal 1 luglio 2009 le vittime di violenza hanno a determinate condizioni il diritto all'audizione protetta. Hanno inoltre anche il diritto alla segretezza del loro indirizzo.

DIRITTO ALL'ACCOMPAGNAMENTO PROCESSUALE (ai sensi di § 66 PROCEDURA PENALE e § 73B PROCEDURA CIVILE)

Per tutelare i loro diritti le vittime di violenza hanno il diritto all'accompagnamento psico-sociale e a quello giuridico nel procedimento penale.

COME POSSO USUFRUIRE DEL DIRITTO ALL' ACCOMPAGNAMENTO PROCESSUALE?

Il diritto viene riconosciuto in modo veloce e non burocratico. Il Ministero federale per la Giustizia ha dato incarico a tutti i Centri di protezione delle vittime nelle singole regioni di effettuare gli accompagnamenti processuali. Tutte le persone interessate possono rivolgersi a questi Centri e ottenere l'accompagnamento processuale. I Centri di intervento (*Interventionsstellen*) e i

Centri di protezione dalla violenza (*Gewaltschutzzentren*) offrono in tutte le regioni l'accompagnamento processuale (vedi Indirizzi a pag. 12).

COSA COMPRENDE L'ACCOMPAGNAMENTO PROCESSUALE?

L'accompagnamento processuale psico-sociale comprende p.e. l'accompagnamento alla polizia, per sporgere denuncia, informazioni relative al processo penale e preparazione allo stesso, accompagnamento all' audizione e all' udienza. L'accompagnamento giuridico comprende la rappresentanza legale da parte di un/a avvocato/a per la tutela di tutti i diritti e le richieste della vittima.

Dal 1 luglio 2009 le vittime che hanno ottenuto l'accompagnamento processuale psico-sociale possono usufruirne anche nel processo civile; la condizione è che il processo civile abbia una connessione nel contenuto con il processo penale (p.e. giudizio di divorzio, procedimento per il rilascio di un provvedimento provvisorio, giudizio per la potestà). Nel processo civile non c'è il diritto all' accompagnamento processuale giuridico gratuito. Però può essere richiesto il patrocinio da parte di un/a avvocato/a a mezzo del patrocinio a spese dello Stato.



SERVIZI DI SOSTEGNO IN AUSTRIA

LINEA DI EMERGENZA PER DONNE (*FRAUENHELPLINE*)

0800/22255, gratuita e 24 h su 24 h

CENTRI DI PROTEZIONE DALLA VIOLENZA (*GEWALTSCHUTZZENTREN*)/CENTRI DI INTERVENTO (*INTERVENTIONSSTELLEN*) CONTRO LA VIOLENZA

BURGENLAND	0043(0) 3352/314 20
CARINZIA	0043(0) 463/590 290
AUSTRIA INF./St. Pölten	0043(0) 2742/319 66
AUSTRIA INF./Wr. Neustadt	0043(0) 2622/243 00
AUSTRIA INF./Zwettl	0043(0) 2822/530 03
AUSTRIA INF./Amstetten	0043(0) 2742/ 31 966
AUSTRIA SUP.	0043(0) 732/607 760
SALISBURGO	0043(0) 662/870 100
STEIERMARK	0043(0) 316/774 199
TIROLO	0043(0) 512/571 313
VORARLBERG	0043(0) 517/55 535
VIENNA	0043(0) 1/585 32 88

CENTRO DI INTERVENTO PER DONNE VITTIME DI TRATTA

LEFÖ-IBF	0043(0) 1/796 92 98
-----------------	---------------------

CASE DELLE DONNE

AMSTETTEN	0043(0) 7472/665 00
BURGENLAND	0043(0) 2682/612 80
DORNBIRN	0043(0) 517/55 577
GRAZ	0043(0) 316/42 99 00
HALLEIN	0043(0) 6245/80 261
INNSBRUCK	0043(0) 512/ 580 977
INNVIERTEL	0043(0) 7752/717 33



SERVIZI DI SOSTEGNO IN AUSTRIA

CASE DELLE DONNE

KAPFENBERG	0043(0) 3862/279 99
KLAGENFURT	0043(0) 0463/449 66
KUFSTEIN	0043(0) 5372/ 636 16
LIENZ	0043(0) 4852/ 671 93
LINZ	0043(0) 732/606 700
LAVANTTAL	0043(0) 4352/36929
MISTELBACH	0043(0) 2572/50 88
MÖDLING	0043(0) 2236/46549
NEUNKIRCHEN	0043(0) 2635/68971
PINZGAU	0043(0) 664/5006868
SALZBURG	0043(0) 662/458458
SPITTAL/DRAU	0043(0) 47 62/61386
STEYR	0043(0) 7252/87700
ST. PÖLTEN	0043(0) 2742/366514
TIROL	0043(0) 512/342112
VIENNA Linea di emergenza	
Casa delle Donne	0043(0) 5 77 22
VIENNA NEUSTADT	0043(0) 2622/88066
VILLACH	0043(0) 4242/31031
VÖCKLABRUCK	0043(0)7672/22 722
WELS	0043(0) 7242/67851

CENTRI DI CONSULENZA CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA VIOLENZA IN FAMIGLIA

KAPFENBERG	0043(0) 3862/279 99
ST. PÖLTEN	0043(0) 2742/366 514
VIENNA	0043(0) 1/512 38 39
VIENNA NEUSTADT	0043(0) 2622/825 96
VÖCKLABRUCK	0043(0) 7672/227 22
WELS	0043(0) 7242/452 93

IMPRESSUM

VIENNA: CENTRO DI INTERVENTO CONTRO LA VIOLENZA (WIENER INTERVENTIONSSTELLE GEGEN GEWALT IN DER FAMILIE)

1070 Wien, Neubaugasse 1/3, Tel: 01/585 32 88, Fax: 01/585 32 88-20, office@interventionsstelle-wien.at, www.interventionsstelle-wien.at

ASSOCIAZIONE CASE DELLE DONNE AUTONOME AUSTRIACHE (VEREIN AUTONOME ÖSTERREICHISCHE FRAUENHÄUSER)

Informationsstelle gegen Gewalt, 1050 Wien, Bacherplatz 10/4, Tel: 01/544 08 20, Fax: 01/544 08 20-24, informationsstelle@aoef.at, www.aoef.at;

TESTO: Rosa Logar TRADUZIONE: Marcella Pirrone;

GRAPHIC DESIGN: Leocadia Rump und Vlado Kalajdzic;

STAMPA: Berger, 3580 Horn

Gefördert aus den Mitteln des BM für Gesundheit und Frauen, des BM für Inneres und des BM für Justiz.

5. überarbeitete Auflage: Jänner 2017



ATTENZIONE! CONSIDERI LA SUA SICUREZZA

L'ordine di allontanamento della polizia e il provvedimento civile di allontanamento danno protezione e consentono alle vittime di violenza di rimanere nel loro ambiente abituale. Questo non garantisce però una protezione al 100% dalla violenza! Nelle situazioni di pericolo è consigliabile lasciare assieme ai/alle figli/e l'alloggio per cercare un alloggio sicuro (p.e. Casa delle donne), anche se la persona violenta è stata allontanata.

Nei periodi di separazione e divorzio il pericolo di violenza aumenta!
Altri fattori che indicano una maggiore pericolosità della persona violenta sono: comportamenti violenti ripetuti, possesso di armi, minacce pericolose, abuso di alcool e droghe, gelosia patologica e possessività, rigide regole sull'onore, propensione generale alla violenza, stato di disoccupazione, uso della violenza anche contro i/le bambini/e, in particolare contro i/le figliastri/e.

E' perciò **IMPORTANTE** che Lei ponga grande attenzione alla sua sicurezza, in particolare se sta decidendo di separarsi. In ogni caso dovrebbe ricorrere ad un aiuto professionale e crearsi una rete di sostegno (per indirizzi di sostegno veda Pag. 12).

**LINEA DI EMERGENZA PER
DONNE (FRAUENHELPLINE)**
0800/22255, GRATUITA 24H SU 24

**NUMERO DI EMERGENZA
P O L I Z I A 1 3 3 0 1 1 2**